

LA RETE ONLUS
Associazione molisana di sostegno ai malati oncologici

STATUTO

Art 1 – Denominazione, sede e durata

L'Associazione ha il nome di "Associazione La rete ONLUS" e svolge la sua attività in tutto il territorio Molisano.

Ha durata illimitata, senza scopo di lucro anche indiretto ed ha esclusivamente fini di solidarietà

L'Associazione ha la sede provvisoria in Campobasso (CB), Via Milano 2/c

L'Associazione è disciplinata dal seguente Statuto il quale vincola tutti i soci alla sua perfetta osservanza e potrà essere modificato con delibera dell'Assemblea Straordinaria.

Art. 2- Finalità e attività

L'Associazione vuole costituire una rete di sostegno psicologico e sociale per i malati oncologici e le loro famiglie, per seguirli in tutto il percorso della malattia: dalla scoperta della patologia alla convalescenza, fornendo loro un posto sicuro dove poter comunicare, esprimere le loro preoccupazioni personali e poter ritrovare la "voglia e gioia di vivere" .

Pertanto intende operare nel campo della prevenzione, della psico/oncologia e della socializzazione con le seguenti le finalità:

- assistenza qualificata sociale e psicologica durante tutto il corso della malattia
- assistenza psicologica e sociale alle famiglie
- assistenza "amicale empatica "
- attività di sostegno per il ritorno alla vita normale
- prevenzione delle malattie oncologiche (con campagne di informazione e sensibilizzazione, seminari, convegni)
- formazione per docenti e personale delle scuole di ogni ordine e grado per l'educazione ad uno stile di vita corretto per la prevenzione oncologica
- partecipazione a progetti pertinenti di altre associazioni o Enti
- collaborazione con le strutture ospedaliere
- organizzazione di eventi e attività per la raccolta fondi

L'associazione perseguirà in modo esclusivo finalità di solidarietà sociale e non svolgerà attività diverse da quelle menzionate nel presente statuto ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse.

Art 3 – Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo donazioni, elargizioni, quote sociali, raccolta fondi) ed è finalizzato esclusivamente ai fini associativi.

Art 4- I soci

Possono aderire all'associazione tutti coloro – senza discriminazione di età, sesso, religione ed ideologia – che si riconoscano nello Statuto, che ne condividano le finalità ed intendano prestare la propria collaborazione senza fini di lucro, per pura utilità sociale, con probità e rigore morale, spinti da spirito di solidarietà Purchè ne condividano le finalità istituzionali e accettino il presente Statuto, possono essere soci, tramite un loro rappresentante, anche altre associazioni, enti pubblici e privati o società

Per aderire all'Associazione, l'aspirante socio deve compilare una domanda indirizzata al Presidente, sull'apposito modello messo a disposizione dalla segreteria dell'Associazione, dichiarando di condividere le finalità istituzionali e l'osservanza del presente Statuto. La domanda verrà vagliata e accolta con delibera, alla prima riunione utile del Consiglio direttivo.

L'accoglimento o il rigetto della domanda di adesione all'Associazione deve essere comunicato per iscritto al richiedente. Questi, in caso positivo, verserà la quota annuale decisa dall'Assemblea, ricevendo la relativa ricevuta, una copia del presente Statuto, la tessera e il distintivo o il pettorale dell'Associazione.

I soci hanno diritto, solo ed esclusivamente, al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata ai sensi di legge in nome e per conto dell'associazione.

I soci si distinguono in:

- soci fondatori (sono quei soci che risultano iscritti alla data in cui si è formalizzata la nascita di questa Associazione, ma che non hanno nessuna particolare prerogativa, se non il privilegio di aver fondato la medesima)
- soci ordinari (sono coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza e svolgono un'attività)
- soci benemeriti (sono coloro che vengono nominati tali dall'Assemblea per il loro impegno sia economico che professionale a favore dell'Associazione).

Tutti i soci sono iscritti nel Registro degli associati regolarmente aggiornato dal Segretario del Consiglio direttivo.

La quota annuale deve essere versata entro il mese di marzo di ogni anno.

Il socio o i soci designati dal Consiglio direttivo, terranno al nuovo iscritto, un breve corso di informazione/ formazione e, se necessario, si attiveranno per fornire allo stesso, un sostegno psicologico professionale al fine di preparare, con cognizione di causa, al lavoro da svolgere con i pazienti. Si perde la qualifica di socio:

- Per esclusione deliberata dal Consiglio direttivo per gravi mancanze o atti contrari alle finalità dell'Associazione
- Per il mancato pagamento della quota sociale.
- In ogni caso è esclusa la temporaneità del rapporto sociale.

Art. 5 – Gli organi associativi sono :

- L'Assemblea dei soci
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente
- Il Revisore dei Conti

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione e delinea le linee guida da seguire.

L'Assemblea è composta da tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale annua.

Ciascun socio ha diritto ad esprimere un voto e può rilasciare delega.

Tuttavia ogni socio può essere portatore di non più di tre deleghe. Le deleghe devono essere consegnate all'inizio della riunione al Segretario che provvede a verificarne la validità e a consegnare quelle valide al Presidente per la controfirma.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o in caso di suo impedimento dal Vice-Presidente o da un socio nominato dal Presidente. L'Assemblea può essere Ordinaria e Straordinaria.

La convocazione dell'Assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria, avviene mediante avviso scritto apposto nell'apposita bacheca della sede sociale o inviandolo a tutti i soci per lettera, fax, SMS, posta elettronica, o consegna a mano. L'avviso di convocazione deve contenere la data, l'ora e la sede della prima ed eventuale seconda convocazione, e l'ordine del giorno.

Il Presidente ed il Segretario hanno il dovere di accertarsi che tutti i soci siano stati informati.

Le deliberazioni dell'Assemblea, regolarmente verbalizzate, obbligano tutti gli associati e sono conservate a cura del Presidente o del Segretario presso la sede sociale ove possono essere consultate da tutti i soci.

L'Assemblea Ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto consuntivo e preventivo entro e non oltre il mese di aprile.

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione oppure su richiesta di 1/3 degli associati o di 1/3 del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea Ordinaria delibera su :

- la nomina del Consiglio Direttivo
- gli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione
- l'approvazione delle attività da svolgere
- l'individuazione di attività a scopo di autofinanziamento
- l'eventuale ratifica di provvedimenti presi in caso di urgenza dal Consiglio direttivo
- l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, con voto palese e con la maggioranza dei presenti previo deposito del medesimo presso la sede sociale alcuni giorni prima onde consentirne la consultazione da parte di ciascun socio.
- la nomina dei soci benemeriti.
- la data delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea Straordinaria è convocata dal Presidente dell'Associazione, oppure su richiesta di almeno 2/3 degli associati o di 2/3 dei componenti il Consiglio Direttivo.

Delibera:

- sulle modifiche dello Statuto;
- sullo scioglimento dell'Associazione,
- sulla sua liquidazione e sulla devoluzione del patrimonio ad altra associazione simile.

L'Assemblea Ordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei soci: essa delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

In seconda convocazione, l'Assemblea delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti qualunque ne sia il numero.

L'Assemblea Straordinaria è valida in prima convocazione con la presenza di almeno i 2/3 dei soci e le delibere sono valide con il voto favorevole di almeno 2/3 dei presenti.

In seconda convocazione, è validamente costituita con la presenza della maggioranza semplice dei soci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione, sia in prima che in seconda convocazione, è necessario il voto favorevole di almeno 2/3 dei soci.

Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di Consiglieri che può variare da un minimo di cinque ad un massimo di nove a discrezione dell'Assemblea. I Consiglieri sono nominati dall'Assemblea tra i soci ordinari, restano in carica tre anni e possono ricoprire tale carica solo per due mandati consecutivi

La carica di Revisore dei conti è incompatibile con la carica di Consigliere. Si decade dalla carica di Consigliere qualora si verificano tre assenze consecutive non giustificate.

In caso di defezione di uno o più membri prima della fine del mandato, il Consiglio può cooptare i sostituti tra i soci che nell'ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione oppure – ove questa fosse esaurita – tra i soci ordinari.

I nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.

La nomina sarà ratificata alla prima Assemblea generale dei soci.

Tuttavia se venisse meno la metà più uno dei membri del Consiglio, questo deve intendersi decaduto e i membri rimasti in carica procederanno celermente alla convocazione dell'Assemblea Ordinaria per una nuova elezione.

Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- la gestione dell'Associazione in ogni suo aspetto amministrativo ordinario e straordinario, secondo gli indirizzi decisi dall'Assemblea
- elezione del Presidente e del Vice Presidente
- la nomina del Segretario e del Tesoriere
- l'ammissione di nuovi soci
- la delega di determinate funzioni al Presidente e a soci
- l'esclusione di soci secondo quanto stabilito dal presente Statuto
- la predisposizione annuale del Rendiconto Preventivo e Consuntivo
- la vigilanza sul buon funzionamento di tutte le attività sociali
- la delibera delle spese in nome e per conto dell'Associazione, per un importo massimo prestabilito, senza la preventiva autorizzazione dell'Assemblea ordinaria degli iscritti

Il Consiglio Direttivo inoltre, può affidare incarichi lavorativi temporanei di collaborazione professionale -a prestazione o a progetto- a personale qualificato, esterno all'associazione, tenuto a redigere un registro delle prestazioni effettivamente rese e una relazione finale.

Il Consiglio Direttivo può delegare singoli soci o gruppi di soci al coordinamento e cura delle diverse attività con l'obbligo da parte di questi di relazione anche solo verbale, in corso d'opera, al Consiglio stesso.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, presso la Sede dell'Associazione, ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno ovvero su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri. La convocazione, con la data, l'ora, la sede e l'ordine del giorno, dovrà pervenire agli interessati con avviso scritto, e-mail, Sms o altro mezzo, con un preavviso di otto giorni. In caso di urgenza il preavviso può essere ridotto a due giorni.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o in caso di necessità dal Vice Presidente o un suo delegato.

Il Consiglio, in prima convocazione, è validamente costituito se è presente la metà più uno dei consiglieri e le decisioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione, da fissarsi in giorno diverso dalla prima, il Consiglio si ritiene valido con la presenza di un terzo dei consiglieri e delibera a maggioranza dei presenti.

Il Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza. Resta in carica tre anni e può ricoprire tale carica solo per due mandati consecutivi.

L'Assemblea generale degli iscritti a maggioranza dei suoi componenti può revocare il Presidente qualora questi non ottemperi a tutti i suoi compiti così come contemplati dallo Statuto.

- In caso di urgenza il Presidente può compiere atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ma in tal caso deve convocare al più presto il consiglio Direttivo per la ratifica dei suoi atti.
- Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione e compie tutti gli atti che impegnano la stessa.
- E' titolare del potere di firma sociale che può delegare, in caso di necessità, e con l'approvazione del Consiglio Direttivo, ad altri membri del Consiglio stesso.
- Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo decidendo, se del caso, la votazione a scrutinio segreto.
- Controlla che vengano seguite le deliberazioni dell'Assemblea.
- Traccia le linee programmatiche da sottoporre all'assemblea.
- Cura l'ordinato svolgimento dei lavori e sottoscrive i verbali.
- Redige la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'Associazione.
- Vigila sui servizi e sulle strutture dell'associazione.
- Stipula convenzioni con altri enti o soggetti pubblici e privati previa delibera dell'Assemblea dei soci.

In caso di impedimento, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente o dal membro del consiglio più anziano di età che appone la firma nelle veci del presidente.

Il Vice Presidente

E' eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza.

Sostituisce, ove necessario, il Presidente in ogni sua competenza e attribuzione. Dura in carica tre anni e può ricoprire tale carica solo per due mandati consecutivi.

Il Segretario

Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo.

Dura in carica tre anni e può ricoprire tale carica solo per due mandati consecutivi.

Il Segretario organizza le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, è responsabile della redazione e della tenuta del Registro dei Soci e del Registro dei Verbali che sottoscrive unitamente al Presidente. E' inoltre responsabile della tenuta di tutti i libri sociali e dell'archivio dell'Associazione.

Cura la riscossione delle entrate in favore dell'associazione e il pagamento delle spese sostenute dalla stessa.

Il Tesoriere

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo.

Dura in carica tre anni e può ricoprire tale carica solo per due mandati consecutivi.

Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone il Rendiconto Consuntivo e quello Preventivo, accompagnandoli con la Relazione Contabile.

Con l'approvazione del Consiglio Direttivo e del Presidente può detenere la firma sociale.

Il Revisore dei conti

Le funzioni di controllo contabile della gestione, in base alle norme vigenti ed al presente Statuto, possono essere affidate dall'Assemblea, qualora la stessa lo ritenga necessario, ad un Revisore dei Conti con idonee capacità professionali, anche non socio.

Il Revisore dei conti è eletto dall'Assemblea a maggioranza semplice, dura in carica tre anni e può ricoprire tale carica solo per due mandati consecutivi .

Art. 6- Gestione finanziaria

Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un Rendiconto Preventivo e un Rendiconto Consuntivo.

Entro il 31 marzo di ciascun anno, il Consiglio Direttivo è convocato per l'approvazione del Rendiconto Consuntivo e di quello Preventivo: entrambi verranno sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

I Bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione.

Art 7- Avanzi di gestione

L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Ha altresì l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.

Art. 8- Scioglimento

Il venir meno delle finalità dell'associazione determina lo scioglimento della stessa. L'assemblea straordinaria appositamente convocata dal Presidente o dal Consiglio direttivo ne delibera lo scioglimento con il voto favorevole di almeno i 2/3 degli aderenti.

L'Associazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.